



Dipartimento Tecnologie di Sicurezza

Seminario

La sicurezza nel cantiere edile
alla luce del DLgs 81/08

I dispositivi di protezione ed il TU

Luca Rossi

Bari, 24 aprile 2009

Sala Convegni Confindustria

Programma



Introduzione

Definizioni

Metodologia

DPC

DPI

Introduzione



Tutte le **attività lavorative** devono essere eseguite in **condizioni di sicurezza** rispettando le misure generali di tutela previste dall'art.15 integrate per i cantieri temporanei o mobili dall'art.95.

Consentire l'inizio dell'**attività lavorativa** significa **eliminare** e/o **ridurre** i **rischi** a **livello accettabile**.

I **rischi** considerati sono le **cadute dall'alto** derivanti da **lavori in quota** e il **seppellimento** derivante da **lavori di scavo**.

Definizioni



Prima di addentrarci nell'analisi è opportuno tenere a mente **alcune definizioni**:

Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (art. 107).


Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (art. 2).

Rischio: prodotto della probabilità di accadimento per la magnitudo e cioè della possibilità che un evento si verifichi per il danno che ne potrebbe derivare.

Dispositivo di protezione collettiva (DPC): prodotto che ha la funzione di salvaguardare le persone da rischi per la salute e la sicurezza.

Dispositivo di protezione individuale (DPI): prodotto che ha la funzione di salvaguardare la persona che lo indossa o comunque lo porta con sé da rischi per la salute e la sicurezza (art. 1 comma 2 DLgs 475/92).

Metodologia



L'**approccio rigoroso** è dunque quello di considerare l'adozione dei **DPC** come prioritaria rispetto ai **DPI**. Questo concetto viene espresso negli articoli **15**, **75** e **111**.

L'articolo **15** stabilisce che *“Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: i) la **priorità delle misure di protezione collettiva** rispetto alle **misure di protezione individuale**”*.

L'articolo **75** afferma che *“I **DPI devono essere impiegati quando** i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da **mezzi di protezione collettiva**, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”*.

L'articolo **111** indica che *“Il **datore di lavoro**, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, **sceglie** le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) **priorità alle misure di protezione collettiva** rispetto alle **misure di protezione individuale**”*.

Per i **DPC non esiste** una **direttiva di prodotto** alla quale far riferimento e quindi **non è possibile** apporre su di essi la **marcatura CE**; si applica quindi il DLgs 6 settembre 2005, n. 206 (**Codice del consumo**) parte IV, titolo I - Sicurezza dei prodotti.

In **assenza di direttiva di prodotto** le **norme tecniche** assumono un valore ancora più evidente perché, di fatto, rappresentano l'unico **strumento condiviso**, anche se non obbligatorio, al quale il fabbricante può far riferimento.

Il **DLgs 81/08 non definisce** i DPC ma li menziona, anche se relativi ai soli lavori in quota, all'art. **111**.

I **DPC** in oggetto sono i **parapetti provvisori** (UNI EN 13374), le **reti di sicurezza** (UNI EN 1263-1) e le **armature di sostegno degli scavi** (UNI EN 13331-1)

I **parapetti provvisori** sono individuati nell'art.146 (Difesa delle aperture) “...3. *Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone*”.

Il **parapetto normale con arresto al piede** è “un parapetto normale con fascia continua poggiate sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri” (DPR 547/55 art.26 comma 2).

Le **reti di sicurezza** non sono contenute all'interno del DLgs 81/08. Per esse si può fare riferimento all'art.122 (Ponteggi ed opere provvisionali) “*Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate... idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose*”. La rete di sicurezza è senza dubbio una “idonea opera provvisoria” e l'art.122 è la riedizione del vecchio art. 16 del DPR 164/56 (Riferimenti anche nella Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.13 del 20 Gennaio 1982).

Le **armature di sostegno degli scavi** sono individuate nell'art.119 (Pozzi, scavi e cunicoli) comma 1 “*Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno*”.

Quali **requisiti** debbono possedere i **DPC**?

Essi debbono essere **idonei**.

Per un **parapetto provvisorio** o una **rete di sicurezza** idoneo **significa** che deve possedere i **requisiti dimensionali** e le **caratteristiche di resistenza** adeguate per tener conto delle particolarità della superficie di lavoro e delle azioni trasmesse dai lavoratori in caso di **appoggio**, **caduta**, **scivolamento**, **rotolamento** o **urto** contro di essi.

Per un'**armatura di sostegno** idoneo **significa** che deve possedere i **requisiti dimensionali** e le **caratteristiche di resistenza** adeguate per tener conto della **pressione del terreno**, dei **carichi addizionali** (es. materiale in deposito) e delle **vibrazioni** (es. traffico di automezzi). Ciò significa che bisogna prestare attenzione alla **morfologia** del terreno, alla presenza di falde d'**acqua**, alla presenza di **impianti interrati** (energia elettrica, gas, acqua, telecomunicazioni) e **strutture**.

Per i **DPI** esiste una **direttiva di prodotto** alla quale far riferimento, la **89/686/CEE**, recepita in Italia con il DLgs 475/92; essi devono essere **marcati CE**.

I **requisiti** dei DPI sono contenuti nell'art.**76**, essi quindi devono:

- ✓ essere **adeguati ai rischi** da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- ✓ essere **adeguati alle condizioni esistenti** sul luogo di lavoro;
- ✓ tenere conto delle **esigenze ergonomiche** o di **salute** del lavoratore;
- ✓ poter essere **adattati all'utilizzatore** secondo le sue necessità.

I **DPI** destinati alla **protezione** dei lavoratori contro le **cadute dall'alto** sono disciplinati dall'art.**115** (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto) comma 1 “*Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi*”.

Un **DPI** contro le cadute dall'alto "è **costituito da una imbragatura di sicurezza e da un sistema di collegamento** raccordabile ad un punto di ancoraggio sicuro ...". (DLgs 475/92, all'allegato II punto 3.1.2.2 Requisiti supplementari specifici per i rischi da prevenire - Prevenzione contro le cadute dall'alto).

Il **sistema di collegamento** può comprendere una serie di componenti, connessi in serie, quali linea di ancoraggio (rigida o flessibile), cordino, assorbitore e connettori.

Il **sistema di arresto caduta** comprende il **punto di ancoraggio** (sicuro) e il **DPI** contro le cadute dall'alto (EN 363).

Riferimenti



website www.ispesl.it

e-mail luca.rossi@ispesl.it

tel [06 94181489](tel:0694181489)

fax [06 94181544](tel:0694181544)